



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ORDINANZA SINDACALE N. 16 / 2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) IN AREE PERIODICAMENTE SOGGETTE A RISTAGNO IDRICO

IL SINDACO

Rilevato che in Italia, negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da West Nile virus e che anche nel territorio della provincia di Reggio Emilia, soprattutto negli ultimi anni si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone naturali che agricole che urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la zanzara tigre;

Considerato che l'Amministrazione Comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della zanzara comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate o ristagni idrici;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 07 luglio fino al 31 ottobre 2026, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;

- Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
- Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l'art. 71 del "Regolamento Comunale di Igiene Pubblica";
- Visto il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi adottato con Deliberazione di Giunta Regionale DGR 560 del 20/04/2026;

ORDINA

AI PROPRIETARI E/O GESTORI DI AREE SOGGETTE A RISTAGNI IDRICI, QUALI AGRICOLTORI, CACCIATORI O COMUNQUE A CHI HA DISPONIBILITÀ DI:

- **bacini per il deposito di acqua**
- **scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla**
- **aziende faunistico-venatorie**
- **coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale**
- **maceri, valli e chiari da caccia**
- di eseguire nelle zone a ristagno d'acqua, periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2 e del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi approvato con Deliberazione di Giunta Regionale DGR 560 del 20/04/2026;
- di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni, provvedono le GGEV, Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia in convenzione, per quanto di competenza, e che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal 07 luglio fino al 31 Ottobre 2026, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

Lì, 27/07/2026

IL SINDACO

DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)